



Bruxelles, 29.5.2013  
COM(2013) 333 final

## **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**Il ruolo dell'Unione europea in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dopo il trattato di Lisbona: aggiornamento della dichiarazione di competenza e nuovi accordi tra il Consiglio e la Commissione per l'esercizio dei diritti di membro da parte dell'UE e dei suoi Stati membri**

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

### **Il ruolo dell'Unione europea in sede di Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dopo il trattato di Lisbona: aggiornamento della dichiarazione di competenza e nuovi accordi tra il Consiglio e la Commissione per l'esercizio dei diritti di membro da parte dell'UE e dei suoi Stati membri**

#### **INTRODUZIONE: L'UNIONE EUROPEA E LA FAO**

Dal 1991 l'Unione europea, unitamente ai suoi Stati membri, è membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

La FAO e le altre due agenzie dell'ONU con sede a Roma<sup>1</sup> sono al cuore della politica internazionale, giacché svolgono un ruolo normativo, tecnico e operativo in ambiti quali l'alimentazione, la produttività agricola, lo sviluppo rurale, la prevenzione di crisi alimentari mondiali, le minacce transfrontaliere, la gestione sostenibile delle foreste, la pesca e l'acquacoltura, le risorse idriche e del suolo, la produzione e la salute animale e vegetale, lo sviluppo delle capacità d'informazione e statistiche, la fissazione di norme internazionali, il commercio e i prodotti di base, lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Si tratta di settori di fondamentale importanza per l'Unione.

Attraverso l'adesione alla FAO e i suoi accordi di partenariato strategico con le tre agenzie dell'ONU con sede a Roma, l'Unione europea ha dimostrato la propria volontà di avviare un dialogo politico al più alto livello, fornendo altresì cospicui contributi finanziari a tutte e tre le organizzazioni in questione. Nell'insieme, questi tre organismi costituiscono i principali consessi politici internazionali per questioni strategiche nei settori dell'alimentazione e dell'agricoltura, che esigono un forte coinvolgimento dell'Unione europea.

L'attività svolta dalla FAO è fondamentale per far avanzare il programma internazionale in materia di sicurezza alimentare. Dato che il mandato dell'organizzazione abbraccia settori fondamentali d'intervento dell'UE, è indispensabile che quest'ultima sia in grado di impegnarsi al suo fianco in tutti questi campi, in modo da garantire che le politiche, gli orientamenti e i principi adottati a livello internazionale tengano debitamente conto delle politiche dell'Unione. L'UE deve dimostrare, quale principale donatore mondiale, che il suo ruolo decisivo di fronte alle sfide dell'insicurezza alimentare mondiale poggia su una solida componente strategica. Si tratta di un elemento particolarmente importante nel momento in cui l'Unione intraprende iniziative innovative in materia di resilienza e alimentazione che coincidono con l'esercizio di programmazione che terminerà a fine 2020. In tale periodo si intensificheranno altresì le discussioni sugli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM) dopo il 2015, che verteranno tra l'altro sulla formulazione di obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e nel cui ambito l'UE intende svolgere un ruolo deciso e determinante.

Il mandato della FAO interessa ambiti di fondamentale importanza per le politiche dell'UE e in particolare per il suo ruolo nel mondo. Esempi recenti dimostrano il coinvolgimento dell'UE nelle attività della FAO e l'interesse manifestato al riguardo. L'Unione europea ha partecipato ai negoziati conclusi con l'adozione degli orientamenti volontari per una governance responsabile in materia di proprietà fondiaria, pesca e foreste (Voluntary Guidelines for the Responsible Governance of Tenure of Land, Forests and Fisheries - VGGT), dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e delle linee

---

<sup>1</sup> Programma alimentare mondiale (PAM) e Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

guida volontarie per il comportamento degli Stati di bandiera. Essa è attiva nelle discussioni in corso sui principi che devono disciplinare gli investimenti responsabili in agricoltura. L'UE contribuisce attivamente ai lavori del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Quale organizzazione partecipante, l'UE fornisce altresì i dati statistici necessari e disponibili nei settori d'intervento di competenza della FAO. L'Unione è spesso rappresentata a livello politico quando temi di interesse internazionale, come le recenti crisi alimentari nel Sahel e nel Corno d'Africa o l'aumento dei prezzi dei generi alimentari, richiedono una risposta internazionale.

Convinta sostenitrice della riforma della FAO e del comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS) - un organismo intergovernativo istituito dalla FAO per riesaminare e sorvegliare le politiche in materia di sicurezza alimentare mondiale -, l'UE fornisce un contributo finanziario e politico a entrambi i processi di riforma.

Tra il 2006 e il 2011, è stato stanziato in media ogni anno oltre 1 miliardo di euro per lo sviluppo rurale, la pianificazione del territorio, l'agricoltura e la sicurezza alimentare. L'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare e nutrizionale figurano al primo posto tra gli obiettivi a lungo termine del programma di cooperazione allo sviluppo dell'UE e costituiscono un aspetto importante del dialogo tra l'Unione e i governi partner e le organizzazioni internazionali quali la FAO. Nel contempo, risulta prioritario per l'UE far fronte alle urgenti necessità in campo alimentare e nutrizionale.

A livello politico, pertanto, è indispensabile che l'UE si impegni più efficacemente con la FAO. Primo donatore al mondo per la sicurezza alimentare, l'UE è chiamata a svolgere un ruolo decisivo per far fronte alle sfide della sicurezza alimentare globale.

### **Il ruolo dell'Unione europea nell'ambito della FAO dopo il trattato di Lisbona**

Dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la rappresentanza esterna dell'Unione è garantita dalla Commissione in tutti i settori diversi dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC), ambito in cui l'Unione è rappresentata dal presidente del Consiglio europeo e dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Le delegazioni dell'Unione rappresentano l'UE sia per questioni attinenti alla PESC che per altre questioni nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. Poiché la FAO si occupa soltanto di questioni non attinenti alla PESC, i soggetti competenti dell'Unione europea sono pertanto la Commissione e la delegazione dell'UE accreditata presso la FAO.

I trattati prevedono inoltre una stretta e leale collaborazione tra l'Unione e i suoi Stati membri. All'interno della FAO, così come in altre organizzazioni internazionali, occorre il massimo impegno per garantire un'interazione coerente tra i soggetti dell'UE e gli Stati membri dell'Unione. Questi sono chiamati a coordinare il più possibile le proprie iniziative, alla luce di principi fondamentali quali l'unità della rappresentanza, la trasparenza e una leale collaborazione.

Fornire all'Unione e ai suoi Stati membri i mezzi per intervenire più efficacemente e in modo più coerente all'interno della FAO fa parte di una più ampia strategia della Commissione volta a migliorare progressivamente la partecipazione dell'UE ad organizzazioni internazionali e ad altri consessi ed è in linea con la risoluzione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011, intitolata "UE come attore globale: il suo ruolo nelle organizzazioni multilaterali"<sup>2</sup>.

Poiché, contrariamente a quanto avviene nel caso di molte organizzazioni in cui il suo status ne limita una partecipazione efficace, l'UE è già un'organizzazione membro della FAO, non occorrono modifiche al riguardo. Una rappresentanza esterna coerente, ampia e unificata

---

<sup>2</sup> P7\_TA-PROV(2011)0229

dell'UE è possibile, da un lato, presentando alla FAO una nuova dichiarazione di competenza che sostituisca l'ultima dichiarazione di competenza rilasciata nel 1994 e, dall'altro, sostituendo gli accordi interni in vigore tra il Consiglio e la Commissione che risalgono al 1991 e che sono stati aggiornati nel 1992 e nel 1995.

Né la nuova dichiarazione di competenza, né i nuovi accordi pregiudicano in alcun modo la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, come previsto dai trattati.

#### **LA DICHIARAZIONE DI COMPETENZA**

Ai sensi dell'articolo II, paragrafo 7, dell'atto costitutivo della FAO, l'Unione europea è tenuta a comunicare a quest'ultima qualsiasi modifica riguardante la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri.

L'ultima dichiarazione di competenza della Comunità europea alla FAO risale al 1994<sup>3</sup>. Da allora, le competenze attribuite all'UE dai trattati e applicabili alle attività della FAO si sono notevolmente sviluppate. Inoltre, il trattato di Lisbona ha precisato il quadro giuridico applicabile alla ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri.

In tale contesto, è opportuno presentare alla FAO una nuova dichiarazione di competenza.

La dichiarazione di competenza dovrebbe elencare le competenze, attribuite all'UE dai trattati, che risultano più pertinenti per le attività della FAO. Tenuto conto delle possibili modifiche future della ripartizione di competenze tra l'UE e i suoi Stati membri e del carattere meramente dichiaratorio di tale dichiarazione di competenza, quest'ultima dev'essere formulata in termini generali, pur consentendo agli altri membri della FAO di essere informati in merito all'esercizio dei diritti di membro, ed essere integrata dalla nota informativa che l'UE deve presentare alla FAO in relazione alle riunioni specifiche degli organismi dell'organizzazione.

La dichiarazione di competenza sostituisce quella del 1994, che si applica attualmente alla maggior parte degli organismi e degli accordi della FAO, compresi i suoi organi centrali. Di conseguenza, la nuova dichiarazione di competenza dovrebbe consentire all'UE di chiarire le sue relazioni con gli organi più importanti della FAO sul piano istituzionale. È tuttavia opportuno, in questa fase, non includere nella dichiarazione gli organismi della FAO e gli accordi per i quali l'UE ha presentato una dichiarazione di competenza specifica<sup>4</sup>. La Commissione è attualmente impegnata a valutare queste dichiarazioni specifiche di competenza in vista di una loro eventuale revisione futura, tenendo conto degli obblighi derivanti dall'atto costitutivo della FAO, nonché delle discussioni in corso presso gli organismi internazionali interessati e dell'evoluzione continua del quadro legislativo pertinente dell'UE. Dal 2014 è previsto l'avvio di opportune iniziative della Commissione ai fini della loro modifica.

#### **LE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI MEMBRO**

Il coordinamento interno per l'elaborazione e l'esercizio dei diritti di membro della FAO è attualmente disciplinato da un accordo concluso nel 1991 tra il Consiglio e la Commissione<sup>5</sup>,

---

<sup>3</sup> Lettera del presidente del Consiglio dell'Unione europea del 4 ottobre 1994 (8406).

<sup>4</sup> Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM); Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Commissione del Codex Alimentarius; Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

<sup>5</sup> Documento 10478/91 del Consiglio del 18.12.1991.

che è stato riveduto nel 1992<sup>6</sup> e nel 1995<sup>7</sup> per chiarire alcune pratiche in termini di diritto di prendere la parola e di diritto di voto. La Corte di giustizia ha avuto occasione di decidere che tali accordi sono giuridicamente vincolanti per le istituzioni<sup>8</sup>.

La revisione di detti accordi risulta necessaria per diverse ragioni. In pratica, poiché la loro applicazione ha sempre comportato lunghe discussioni sulla ripartizione delle competenze, gli organi preparatori competenti del Consiglio non hanno avuto abbastanza tempo per decidere in merito alla sostanza delle posizioni da adottare in vista delle riunioni della FAO. Inoltre, essi non sono più conformi alle disposizioni del trattato di Lisbona.

Qualsiasi nuovo accordo dovrebbe essere considerato uno strumento che permetta al Consiglio di migliorare e di esercitare pienamente il suo ruolo nella definizione delle politiche dell'UE, consentendo al tempo stesso alla Commissione e alle delegazioni dell'UE, quali soggetti esterni dell'UE, di rappresentare efficacemente l'UE presso la FAO.

Essi dovrebbero garantire una migliore preparazione delle riunioni della FAO. In particolare, gli organi preparatori competenti del Consiglio devono disporre di tempo sufficiente per esaminare le linee da adottare o, all'occorrenza, dichiarazioni provvisorie che rispecchino le posizioni dell'UE in quel momento.

Laddove non esista una posizione dell'UE o qualora le condizioni o circostanze siano notevolmente cambiate, occorre garantire che il Consiglio possa svolgere le proprie funzioni di elaborazione delle politiche stabilendo una posizione dell'UE in conformità delle disposizioni pertinenti dei trattati in tempo utile prima delle riunioni della FAO. Infine, saranno stabilite posizioni comuni dell'UE e degli Stati membri in tutti i casi in cui punti all'ordine del giorno della FAO si riferiscano a settori per i quali le posizioni dell'UE non bastano da sole a coprire tutti i punti in questione.

Poiché i nuovi accordi devono consentire all'UE e ai suoi Stati membri di assicurare una rappresentanza esterna coerente, ampia e unificata, tutte le posizioni dell'Unione europea devono essere presentate da un seggio che riporta il nome dell'UE. Pertanto, i soggetti dell'UE e lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio devono collaborare strettamente, in particolare per la presentazione delle posizioni comuni.

I nuovi accordi tra il Consiglio e la Commissione riguardanti l'esercizio dei diritti di membro da parte dell'UE e dei suoi Stati membri dovrebbero sostituire quelli del 1991/1995. In tal modo, in particolare sostituendo gli accordi del 1991/1995 che, in pratica, hanno causato numerose difficoltà e provocato lunghe discussioni, il Consiglio e la Commissione converrebbero su modalità migliori e più efficaci per preparare le riunioni degli organismi più centrali della FAO. Data la loro natura (ossia l'esercizio dei diritti di membro da parte dell'UE e dei suoi Stati membri), è opportuno che tali accordi si applichino a tutti gli organismi e accordi della FAO, esclusi quelli di cui è membro soltanto l'UE o, viceversa, quelli di cui sono membri solo gli Stati membri dell'UE, o gli organismi ai quali si applicano disposizioni specifiche<sup>9</sup>. Dal 2014 la Commissione inizierà a valutare tali accordi specifici in vista di una loro eventuale revisione.

---

<sup>6</sup> Documento 9050/92 del Consiglio del 7 ottobre 1992.

<sup>7</sup> Documento 8460/95 del Consiglio del 26 giugno 1995.

<sup>8</sup> Causa C-25/94 del 19.3.1996.

<sup>9</sup> Accordo FAO del 1993 inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare; Accordo del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM); Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC); Commissione del Codex Alimentarius; Commissione europea per la

## MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ADOTTATE DALLA COMMISSIONE E DALLA DELEGAZIONE DELL'UE

La Commissione si impegna a garantire l'accesso alle risorse necessarie per una fattiva partecipazione ai lavori della FAO. Alcune misure sono già state adottate in tal senso. La delegazione dell'UE a Roma è stata potenziata mediante la creazione di due posti supplementari per le questioni umanitarie e agricole. Verranno inoltre sistematicamente mobilitate, se necessario, competenze specialistiche dalla sede centrale e sarà assicurato un maggiore contributo al dibattito politico in sede di FAO.

Si noti che, attualmente, l'UE non è autorizzata a partecipare ai tre comitati della FAO a composizione ristretta (comitato delle finanze, comitato del programma e comitato sulle questioni costituzionali e giuridiche) poiché il suo status di membro prevede tali limitazioni. Tenuto conto del peso finanziario dell'UE all'interno della FAO e dello stretto legame tra governance e questioni tematiche in seguito alla riforma, occorre risolvere questa situazione, che ostacola la capacità dell'UE di partecipare pienamente a tutti gli aspetti dei lavori dell'organizzazione. Per garantire la coerenza con il trattato di Lisbona, nel prossimo futuro si dovrà altresì affrontare la questione più generale di un ruolo formale dell'UE nell'ambito dei comitati (presidenza, copresidenza).

### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, la Commissione propone che:

- il Consiglio prenda atto della dichiarazione di competenza di cui all'allegato 1, che la delegazione dell'UE a Roma dovrà presentare alla FAO in conformità dell'articolo 221 del TFUE, in sostituzione della dichiarazione di competenza del 1994;
- il Consiglio e la Commissione concordino le disposizioni di cui all'allegato 2 applicabili dalla data dell'accordo relativo alle modalità che disciplinano l'esercizio dei diritti di membro della FAO.

---

lotta contro l'afta epizootica (EUFMD); Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

## Allegato 1

### **DICHIARAZIONE DI COMPETENZA DELL'UNIONE EUROPEA IN ORDINE ALLE QUESTIONI CONTEMPLATE DALL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (FAO)**

(conformemente al regolamento generale della FAO)

In quanto membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo II, paragrafo 7, dell'atto costitutivo della FAO, la seguente dichiarazione di competenza, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'Unione europea competenze nei settori contemplati dalla FAO.

La presente dichiarazione di competenza si applica a tutti gli organismi e accordi della FAO, esclusi quelli per i quali esiste una dichiarazione di competenza specifica<sup>1</sup>. Essa sostituisce quella presentata alla FAO nel 1994<sup>2</sup>.

#### **1. PRINCIPI GENERALI**

Alla FAO è già stato comunicato<sup>3</sup> che, a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito la Comunità europea e le è succeduta e che, da tale data, la delegazione della Commissione europea accreditata presso la FAO è diventata la delegazione dell'UE. A norma dell'articolo 1, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione europea si fonda sul TUE e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

I settori di competenza dell'UE sono stabiliti negli articoli da 2 a 6 del TFUE. Quando la competenza attribuita all'UE è concorrente con quella degli Stati membri, e nella misura in cui l'UE non ha esercitato la sua competenza o ha deciso di cessare di esercitarla, gli Stati membri esercitano la propria. Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.

In base alla presente dichiarazione e ai sensi dell'articolo II, paragrafo 8, dell'atto costitutivo e della norma XLII del regolamento generale della FAO, prima della riunione di un organismo della FAO l'UE presenta alla FAO, su richiesta, una nota informativa sull'esercizio dei diritti di membro da parte dell'UE o dei suoi Stati membri in relazione ai temi discussi in tale riunione<sup>4</sup>.

Ai sensi dell'articolo II, paragrafo 10, dell'atto costitutivo della FAO, l'UE esercita i suoi diritti di membro nei settori che rientrano nelle competenze dell'UE, come illustrato di seguito; nei settori in cui l'UE e i suoi Stati membri hanno la competenza per agire in sede di FAO, come illustrato di seguito, l'UE o gli Stati membri esercitano i diritti di membro dell'UE e dei suoi Stati membri.

---

<sup>1</sup> Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM); Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Commissione del Codex Alimentarius; Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

<sup>2</sup> Lettera del presidente del Consiglio dell'Unione europea del 4 ottobre 1994 (8406).

<sup>3</sup> Nota verbale del 27 novembre 2009.

<sup>4</sup> L'UE ritiene che non occorra presentare sistematicamente tale nota informativa per riunioni o punti specifici all'ordine del giorno per i quali non è prevista una votazione oppure la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri risulta direttamente dalla presente dichiarazione di competenza.

La ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri, come precisato in seguito, è per sua natura soggetta a modifiche. Ogniquale volta intervengono cambiamenti che interessano l'elenco presentato di seguito, l'UE si riserva il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in settori contemplati dalla FAO.

## **2. COMPETENZE DELL'UE**

**2.1. Soltanto l'UE ha competenza per agire in sede di FAO nei settori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE, ossia unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca e politica commerciale comune.**

**2.2. Inoltre, in alcuni settori elencati in particolare all'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE, solo l'UE può agire in sede di FAO nella misura in cui l'UE ha adottato norme comuni che possono essere interessate da provvedimenti adottati dalla FAO o quando l'azione esterna dell'UE è necessaria per consentirle di esercitare le proprie competenze interne. Tali settori sono, in particolare:**

- il mercato interno, comprese le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno (articolo 26, paragrafo 1, del TFUE), il ravvicinamento delle legislazioni (articoli da 114 a 118 del TFUE) e la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (articoli da 28 a 37 e da 45 a 66 del TFUE);
- l'agricoltura e lo sviluppo rurale, in particolare le azioni volte a:
  - incrementare la produttività agricola in modo sostenibile, in linea con l'azione dell'Unione nel settore della politica ambientale, del cambiamento climatico, della silvicoltura e dell'energia;
  - stabilizzare i mercati, controllare la volatilità dei prezzi, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e garantire la sicurezza alimentare;
  - perseguire gli obiettivi della politica commerciale comune per quanto riguarda i prodotti agricoli;
  - assicurare un tenore di vita equo alla comunità agricola;
  - assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;
  - garantire lo sviluppo economico delle regioni agricole e delle zone rurali;
- la pesca, salvo per quanto concerne la conservazione delle risorse biologiche del mare, nonché l'acquacoltura;
- l'ambiente, comprese le misure da adottare ai sensi dell'articolo 192 del TFUE al fine di conseguire gli obiettivi della politica dell'UE di cui all'articolo 191 del TFUE, ossia salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, comprese le foreste, e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;

- l'energia, comprese le misure da adottare a norma degli articoli 170 e 192 e dell'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE per conseguire gli obiettivi, di cui all'articolo 194 del TFUE, della politica dell'Unione intesa, nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, promuovere l'efficienza energetica, il risparmio energetico e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e promuovere l'interconnessione delle reti energetiche;
- le misure da adottare ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 4, del TFUE, relative a problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, comprese le misure volte a fissare parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, nonché dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico, e le misure in materia di alimenti e mangimi, nei settori veterinario e fitosanitario.

### **3. COMPETENZE DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI**

#### **3.1. In alcuni settori, l'UE e i suoi Stati membri hanno competenza per agire in sede di FAO; tra essi figurano in particolare:**

- la ricerca e lo sviluppo e lo spazio, comprese le misure da adottare a norma dell'articolo 180 del TFUE per svolgere attività riguardanti la definizione e l'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione mediante la promozione della cooperazione e la diffusione dei risultati;
- la cooperazione allo sviluppo, comprese le misure da adottare ai sensi dell'articolo 209 del TFUE per conseguire gli obiettivi della politica dell'UE di cui all'articolo 208 del TFUE, ossia la riduzione e l'eliminazione della povertà e la sicurezza alimentare e l'alimentazione;
- l'aiuto umanitario, comprese le attività svolte dall'UE, nonché le misure giuridiche e politiche adottate da quest'ultima, volte a conseguire gli obiettivi di aiuto umanitario di cui all'articolo 214, paragrafo 1, del TFUE, ossia fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni;
- la tutela e il miglioramento della salute umana;
- l'industria, comprese misure volte ad incoraggiare un contesto favorevole per la competitività dell'industria e in particolare per le piccole e medie imprese;
- il turismo, compresa la promozione di un ambiente propizio allo sviluppo dell'industria del turismo.

#### **3.2. In qualità di membri della FAO, l'UE e i suoi Stati membri hanno la competenza per agire in sede FAO per quanto riguarda questioni organizzative e procedurali, comprese questioni giuridiche e di bilancio, elezione del presidente, adozione degli ordini del giorno e relazioni.**

## Allegato 2

### **ACCORDI TRA IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI MEMBRO DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI IN SEDE DI ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA (FAO)**

#### **1. CAMPO D'APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI**

Gli accordi si applicano all'elaborazione e all'esercizio dei diritti di membro da parte dell'Unione europea (UE) e dei suoi Stati membri in tutti gli organismi e accordi della FAO, compresi i comitati di redazione. Essi non si applicano agli organismi e agli accordi dei quali è membro soltanto l'UE, o viceversa, a quelli di cui sono membri solo gli Stati membri dell'UE, o agli organismi cui si applicano disposizioni specifiche<sup>14</sup>. Tali disposizioni sostituiscono gli accordi stipulati nel 1991 (doc. 10478/91, allegato II.a), aggiornati nel 1992 (doc. 9050/92, allegato II.b) e nel 1995 (rif. 8460/95, allegato II.c).

Essi si applicano nel pieno rispetto del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del TUE, onde consentire all'UE di garantire una rappresentanza esterna coerente, ampia e unificata.

Tali accordi non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra l'UE e i suoi Stati membri o la ripartizione di poteri tra le istituzioni in virtù dei trattati, né incidono sulle procedure decisionali relative all'adozione di posizioni dell'UE da parte del Consiglio, come previsto dai trattati. Essi non pregiudicano future disposizioni analoghe per altre organizzazioni internazionali.

Ai fini dei presenti accordi e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>15</sup>, una questione è oggetto di una posizione dell'UE se è soggetta alla normativa UE o a una politica dell'UE stabilita con altri mezzi (ad esempio orientamenti generali, conclusioni del Consiglio, strategie dell'UE o azioni concertate dell'UE) oppure qualora una siffatta posizione dell'UE sia stabilita ai fini della riunione della FAO in questione.

#### **2. PREPARAZIONE DELLE RIUNIONI DELLA FAO**

##### **2.1. Organi di coordinamento**

Tutte le questioni connesse con l'elaborazione e l'esercizio dei diritti di membro della FAO sono sottoposte agli organismi preparatori competenti del Consiglio (ossia gruppo "coordinamento" (FAO), gruppi di lavoro "pesca", "silvicoltura" o "misure fitosanitarie") a Bruxelles.

Occorre un forte impegno affinché questi gruppi di lavoro pervengano ad un accordo in uno spirito di leale cooperazione. Qualora i gruppi di lavoro non riescano a raggiungere un accordo, la questione viene sottoposta al COREPER e, all'occorrenza, al Consiglio in tempo utile prima della riunione della FAO.

---

<sup>14</sup> Accordo FAO del 1993 inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare; Accordo del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM); Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC); Commissione del Codex Alimentarius; Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (EUFMD); Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

<sup>15</sup> Causa C-246/07, Commissione contro Svezia, Racc. 2010, pag. I-3317.

All'occorrenza, possono svolgersi riunioni di coordinamento locale a Roma o altrove (a seconda della sede delle riunioni della FAO). Tali riunioni sono preparate e presiedute dalla delegazione dell'UE accreditata presso la FAO oppure, se la riunione della FAO si svolge fuori Roma e la delegazione dell'UE accreditata presso la FAO non è in grado di assolvere tale compito, dalla delegazione dell'UE nel paese ospitante o, altrimenti, dalla rappresentanza di uno Stato membro in tale paese o dalla Commissione, in collaborazione con la delegazione dell'UE presso la FAO. Scopo delle riunioni di coordinamento locale è affrontare questioni impreviste. Tali riunioni non possono alterare sostanzialmente le posizioni dell'UE, le posizioni comuni, le linee da adottare o le dichiarazioni stabilite conformemente al punto 2.3.

## **2.2. "Nota informativa" in relazione all'esercizio dei diritti di membro da parte dell'UE e dei suoi Stati membri**

Ove previsto dalla norma XLII, paragrafo 2, del regolamento generale della FAO, quando riceve gli ordini del giorno della FAO la Commissione presenta al segretariato generale del Consiglio un progetto di "nota informativa" provvisoria in merito all'esercizio dei diritti di membro da parte dell'UE e dei suoi Stati membri (in appresso: "nota informativa provvisoria").

La nota informativa provvisoria stabilisce la ripartizione provvisoria dei compiti e, se del caso, la manifestazione di voto presso gli organismi interessati della FAO.

Se uno Stato membro non concorda con il progetto di nota informativa provvisoria della Commissione, ne spiega le ragioni per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della riunione del gruppo di lavoro competente.

La Commissione trasmette la nota informativa provvisoria alla delegazione dell'UE accreditata presso la FAO a Roma, che dovrà trasmetterla a sua volta alla FAO.

La trasmissione della nota informativa provvisoria non pregiudica eventuali modifiche successive da comunicare alla FAO. Ciò può accadere, in particolare, nel caso in cui posizioni dell'UE o posizioni comuni (che possono assumere la forma di linee da adottare o di dichiarazioni) siano stabilite solo in seguito alla trasmissione della nota informativa provvisoria, e/o a causa del ricevimento tardivo dei documenti di riferimento inviati dalla FAO.

## **2.3. Elaborazione e adozione delle linee e delle intenzioni di voto**

2.3.1. *Le posizioni che devono essere adottate dall'UE o dall'UE e dai suoi Stati membri in sede di FAO sono presentate, in linea di principio, sotto forma di linee da seguire, lasciando ai soggetti esterni sufficiente flessibilità per rappresentare gli interessi dell'UE e/o dei suoi Stati membri nel modo più efficace. Solo se ritenuto necessario, le posizioni devono essere riportate integralmente in dichiarazioni. Il potere di agire in funzione delle linee da adottare o di rilasciare dichiarazioni riguarda anche la manifestazione di voto.*

2.3.2. *Per i punti all'ordine del giorno oggetto di posizioni già adottate dall'UE<sup>16</sup>, la Commissione informa il Consiglio del progetto di linee da adottare, che rispecchiano tali posizioni dell'UE. Conformemente al principio di leale cooperazione e per consentire alla Commissione di avvalersi di tutte le competenze disponibili, gli Stati membri possono presentare osservazioni di cui la Commissione terrà conto al momento di finalizzare le linee dell'UE da adottare.*

2.3.3. *Per i punti all'ordine del giorno che non sono oggetto di posizioni già adottate dall'UE<sup>17</sup>, ma in merito ai quali risulti necessario o sia ritenuto opportuno stabilire una posizione dell'UE, la Commissione presenta al Consiglio, per approvazione, un progetto di posizione dell'UE (che può assumere la forma di linee di adottare o dichiarazioni; si veda il punto 2.3.1.).*

Gli stessi principi si applicano ove posizioni già adottate dall'UE debbano essere sostanzialmente modificate ai fini dell'adozione di una posizione in sede di FAO.

Nell'elaborare i suoi progetti la Commissione si avvale, se del caso, delle competenze degli Stati membri.

2.3.4. *Vengono stabilite linee comuni dell'UE e dei suoi Stati membri per i punti all'ordine del giorno che:*

2.3.4.1. riguardano i settori di cooperazione con i paesi terzi e gli aiuti umanitari (titolo III della parte V del TFUE) e per i quali si ritiene opportuno che l'UE e i suoi Stati membri rilascino dichiarazioni comuni sulle rispettive azioni in tali settori; o

2.3.4.2. sono parzialmente oggetto di una posizione dell'UE ma, al tempo stesso, sono strettamente legati a questioni per le quali è esclusa l'adozione di una posizione dell'UE; o

2.3.4.3. riguardano questioni organizzative e procedurali, quali l'elezione del presidente, l'adozione degli ordini del giorno e le relazioni.

Progetti per stabilire tali linee comuni da adottare sono presentati dalla Commissione nei casi previsti ai punti 2.3.4.1. e 2.3.4.2. e dallo Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio nei casi descritti al punto 2.3.4.3.

---

<sup>16</sup> Compresi punti dell'ordine del giorno che contengono anche elementi ausiliari non oggetto di una posizione dell'UE.

<sup>17</sup> Compresi punti dell'ordine del giorno che contengono anche elementi ausiliari già oggetto di una posizione dell'UE.

- 2.3.5. *Per i punti all'ordine del giorno che non sono oggetto di posizioni dell'UE o di posizioni comuni, gli Stati membri si informano reciprocamente, e informano la delegazione dell'UE e la Commissione, in merito ai propri progetti di posizione e alle proprie intenzioni di voto.*
- 2.3.6. *I progetti sono presentati all'organo preparatorio competente del Consiglio, se possibile 5 giorni lavorativi prima della riunione di quest'ultimo.*

### **3. INTERVENTI E MANIFESTAZIONE DI VOTO NEGLI ORGANISMI DELLA FAO**

- 3.1. La delegazione dell'UE e/o la Commissione agiscono sulla base di linee dell'UE da adottare o rilasciano dichiarazioni dell'UE "a nome dell'UE" (e, se del caso, esprimono il rispettivo voto).**
- 3.2. La delegazione dell'UE e/o la Commissione agiscono sulla base di linee comuni da adottare o rilasciano dichiarazioni comuni "a nome dell'UE e dei suoi Stati membri" (e, se del caso, esprimono il rispettivo voto).**
- 3.3. Tuttavia, uno Stato membro abilitato agisce sulla base di linee comuni da adottare o rilascia dichiarazioni comuni "a nome dell'UE e dei suoi Stati membri" (e, se del caso, esprime il voto corrispondente):**
  - nei casi di cui al punto 2.3.4.2, se la posizione comune contiene essenzialmente elementi che non sono oggetto di una posizione dell'UE. Tale ripartizione dei compiti tiene conto del principale impatto previsto della politica perseguita nel quadro della FAO sull'UE o sui suoi Stati membri;
  - per questioni organizzative e procedurali, quali l'elezione del presidente, l'adozione degli ordini del giorno e le relazioni.
- 3.4. Gli Stati membri rilasciano dichiarazioni a proprio nome (e, se del caso, esprimono il rispettivo voto).**
- 3.5. Per quanto riguarda i tre comitati FAO a composizione ristretta (comitato delle finanze, comitato del programma e comitato sulle questioni costituzionali e giuridiche), dei quali, finora, l'UE non è membro, il membro o i membri designati dallo Stato membro o dagli Stati membri dell'UE che siedono in tali comitati sono abilitati, all'occorrenza, a rilasciare dichiarazioni dell'UE o dichiarazioni comuni e ad esprimere il voto in caso di necessità.**

### **4. ASPETTI PRATICI**

- 4.1. Le dichiarazioni dell'UE o le dichiarazioni comuni sono presentate da un seggio che riporta il nome dell'UE. Le dichiarazioni dell'UE sono rilasciate "a nome dell'UE". Le dichiarazioni comuni sono rilasciate "a nome dell'UE e dei suoi Stati membri".**
- 4.2. Per poter contare sulle migliori competenze disponibili e rafforzare, ove necessario, le proprie risorse, la delegazione dell'UE e/o la Commissione possono decidere di avvalersi, in occasione di riunioni specifiche della FAO, di esperti degli Stati membri che possono essere invitati a prendere la parola per spiegare in dettaglio le dichiarazioni. Questi si esprimono dal seggio che riporta il nome dell'UE.**
- 4.3. Questionari. La Commissione risponderà ai questionari inviati all'UE dalla FAO. Prima di rinviare i questionari compilati alla FAO, la Commissione li invia al Consiglio affinché formuli le proprie osservazioni al riguardo. Gli Stati membri dispongono di dieci giorni di tempo per rispondere.**